



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Lecco
Area 2 - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Lecco, data del protocollo

Ai Signori Sindaci dei Comuni
della provincia di Lecco
LORO SEDI

Al Sig. Commissario Straordinario del
Comune di
SUEGLIO

Al Signor Presidente della Provincia di Lecco
SEDE

e, p.c.:

Al Signor Questore
LECCO

Al Signor Comandante Provinciale
dell'Arma dei Carabinieri
LECCO

Al Signor Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza
LECCO

Al Signor Comandante Provinciale
dei Vigili del Fuoco
LECCO

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con circolare numero 15350/117(2)Uff. III Prot Civ. dell' 11 agosto 2020 il Ministero dell'Interno ha richiamato l'attenzione sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.198, dell'8 agosto 2020, del **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020**, con il quale sono state dettate, in attuazione del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 e del



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Lecco
Area 2 - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tali disposizioni si **applicano dalla data del 9 agosto 2020**, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e **sono efficaci fino al 7 settembre 2020**.

Il citato decreto **conferma, in larga parte, le misure già in vigore**, salvo che per alcuni, limitati ambiti di applicazione, oggetto di nuova, specifica regolamentazione, in ordine ai quali il Ministero dell'Interno ha evidenziato quanto segue.

Ai sensi dell'art.1, comma 6, lett. e), del d.P.C.M. 7 agosto 2020, a **decorrere dal 1° settembre 2020, è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi** di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso.

La presenza del pubblico a tali eventi è peraltro **subordinata** alla possibilità che nei relativi impianti sia assicurata *“la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con l'obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratore”*.

In casi eccezionali, per eventi sportivi che superino un numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia Autonoma, ai fini dello svolgimento dell'evento, potrà sottoporre specifici protocolli di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo Dipartimento della protezione civile.

Degna di nota è altresì la previsione di cui all'art. 1, comma 6, lett. n) del d.P.C.M., ai sensi del quale, a **decorrere dal 1° settembre sono consentite le manifestazioni fieristiche e i congressi** previa adozione di Protocolli validati dal citato Comitato tecnico- scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni o alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro; in relazione a tale previsione, è consentito lo svolgimento delle **attività propedeutiche alle predette aperture**.

Il d.P.C.M. 7 agosto 2020 ha poi codificato agli artt. 4,5,6 e 7 la disciplina sugli **spostamenti da e per l'estero** – quale già delineata dai dd.P.C.M. 11 giugno e 14 luglio 2020, nonché dalle ordinanze del Ministero della Salute del 30 giugno e del 9, 16 e 24 luglio scorsi – prevedendo, in estrema sintesi, a seconda del paese di provenienza, il divieto di ingresso nel territorio nazionale (per i territori a maggior rischio contagio) e/o l'obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni, fatte salve le eccezioni espressamente contemplate dal provvedimento in esame.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art.8, c.1, del decreto in commento, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020, è consentito lo svolgimento dei **servizi di crociera** da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, purchè essi abbiano luogo nel rispetto delle specifiche linee guida (di cui all'allegato 17 del decreto), validate dal Comitato tecnico scientifico.

Alle **navi di bandiera estera** impiegate in servizi di crociera è consentito l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Lecco
Area 2 - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

elenchi A e B dell'allegato 20 al d.P.C.M., e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi C,D,E ed F dello stesso allegato 20, nonché previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle citate linee guida (art.8, c.4).

In relazione a quanto sopra evidenziato, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL., anche nel contribuire a rafforzare nei cittadini una consapevolezza diffusa dell'importanza di proseguire nell'adozione di comportamenti responsabili ed appropriati.

p. Il Prefetto f.a.
Il Vice Prefetto Vicario
(Motolese)